



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 5

Cooperazione nella lotta al terrorismo

Le parti ribadiscono l'importanza della lotta al terrorismo nel rispetto dello stato di diritto e dei rispettivi obblighi a norma della Carta delle Nazioni Unite, delle risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, compresi il diritto dei diritti umani, il diritto dei rifugiati e il diritto umanitario internazionale applicabili. In questo quadro le parti, tenuto conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo, di cui alla risoluzione n. 60/288 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2006, e della dichiarazione comune UE-ASEAN del 28 gennaio 2003 sulla cooperazione per la lotta al terrorismo, convengono di cooperare per la prevenzione e la repressione del terrorismo, in particolare nelle forme seguenti:

- a) nel quadro della piena applicazione della risoluzione n. 1373 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di altri pertinenti risoluzioni dell'ONU, convenzioni e strumenti internazionali;
- b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale applicabile;
- c) mediante lo scambio di pareri sui mezzi e sui metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche sotto i profili tecnici e della formazione, e mediante lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo;
- d) mediante la collaborazione così' da rafforzare il consenso internazionale sulla lotta al terrorismo e il relativo quadro normativo e così' da pervenire quanto prima a un accordo sulla convenzione globale sul terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo delle Nazioni Unite;
- e) mediante la promozione della cooperazione tra gli Stati membri delle Nazioni Unite così' da dare efficace applicazione, con tutti gli strumenti opportuni, alla strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo;
- f) mediante la condivisione delle migliori pratiche in materia di tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo. Le parti convengono che la cooperazione di cui al presente articolo si svolge conformemente a quanto previsto dalle rispettive

disposizioni legislative, normative e regolamentari interne.

Versione in vigore dal 19 aprile 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Estremi	Legge 8 aprile 2024, n. 53
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-53-2024/art-5>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it